



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

ASSOCIATI:

DOTT. GIORGIO REBONATO
Dottore commercialista
Revisore legale

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO
Dottore commercialista
Consulente del lavoro
Revisore legale

DOTT. ALBERTO REBONATO
Dottore commercialista
Revisore legale

COLLABORATORI:

RAG. TERESA NEGRI
RAG. RICCARDO BOLOGNA
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE
DOTT. MICHELE VENTURI

Nostri gentili Clienti
Loro sedi

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 10 DEL 23.12.2015



SI RACCOMANDA DI FAR LEGGERE A TITOLARI / AMMINISTRATORI



INDICE DEGLI ARGOMENTI

L'IMPOSTA DI BOLLO SU LIBRI SOCIALI, FATTURE E DOCUMENTAZIONE CONTABILE



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

L'IMPOSTA DI BOLLO SU LIBRI SOCIALI, FATTURE E DOCUMENTAZIONE CONTABILE

AREA TEMATICA: FISCO

Con la presente circolare informativa vogliamo fornirvi alcune informazioni riguardo la normativa attualmente in vigore sulle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, in particolare per quanto riguarda le formalità inerenti la corretta emissione e compilazione della documentazione contabile obbligatoria.

Imposta di bollo sui libri sociali obbligatori

I libri e i registri contabili obbligatori (in particolare il libro giornale ed il libro inventari) sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo ogni 100 pagine nella misura di:

- 16,00 Euro per le società di capitali;
- 32,00 Euro per le società di persone, gli imprenditori commerciali, le associazioni, le fondazioni e le società cooperative.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che l'imposta di bollo assolta secondo queste modalità copre l'utilizzo effettivo fino a 100 pagine complessivamente stampate, anche se riferite ad anni d'imposta differenti (ad esempio se la stampa del libro giornale dell'esercizio 2014 si conclude alla pagina 80/2014, il bollo successivo dovrà essere applicato alla pagina 21/2015).

Imposta di bollo su fatture ed altra documentazione comprovante corrispettivi

La normativa fiscale in vigore prevede il principio di alternatività tra l'assolvimento dell'imposta di bollo e l'imposta sul valore aggiunto.

Infatti, non dovranno essere assoggettate ad imposta di bollo le fatture, ricevute e scontrini fiscali, bolle, quietanze, note nonché gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi per operazioni assoggettate a IVA, mentre ogni altro documento di importo superiore a 77,47 Euro non soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto dovrà scontare l'imposta di bollo pari a 2,00 Euro, salvo le eccezioni esplicitamente previste.

Riepiloghiamo nella tabella seguente alcuni dei casi più frequenti nella pratica, con l'indicazione dell'articolo di legge di riferimento, specificando quali tra essi richiedono l'applicazione dell'imposta di bollo e quali, invece, tale imposta non è dovuta.

Riferimenti normativi	Tipologia di operazione	Imposta di bollo
Operazioni "fuori campo IVA" ai sensi degli artt. 2,3,4,5 D.P.R. 633/1972	Mancanza del presupposto oggettivo e soggettivo dell'operazione (es. cessione di campioni gratuiti di modico valore, prestazioni occasionali di lavoro, cessione di denaro o crediti, depositi cauzionali, cessioni e conferimenti in società, cessione di diritti d'autore effettuate dall'autore stesso)	2,00 Euro se l'importo complessivo dell'operazione è maggiore di 77,47 Euro
Operazioni "non imponibili" ai sensi degli artt. da 7-bis a 7-septies del D.P.R. 633/1972	Mancanza del presupposto territoriale (es. cessione di beni localizzati fuori dal territorio nazionale, prestazione di servizi a soggetto stabiliti fuori dal territorio dello Stato italiano, prestazione di servizi su immobili localizzati fuori dal territorio nazionale)	
Operazioni "non imponibili" ai sensi dell'art. 8 1° comma lettera c) D.P.R. 633/1972	Cessioni ad esportatori abituali che hanno inviato la lettera d'intento	
Operazioni "esenti" ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/1972	Prestazioni sanitarie e mediche, operazioni di finanziamento e di assicurazione	

Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso)

si ringrazia fin d'ora per il rispetto degli orari



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Operazioni "fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972	Mancanza del presupposto oggettivo (es. somme anticipate in nome e per conto, risarcimento danni, interessi moratori per tardivo pagamento ed altre forme di risarcimento del danno)	2,00 Euro se l'importo complessivo dell'operazione è maggiore di 77,47 Euro
Operazioni "fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972	Note di credito emesse oltre il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione, note di accredito emesse a cliente non residente senza restituzione del bene	
Operazioni "fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 27 del D.L. 98/2011	Regime agevolato per i giovani imprenditori, i disoccupati ed i lavoratori in mobilità	
Operazioni imponibili	Operazioni assoggettate ad IVA in base alle aliquote vigenti (4%, 10% e 22%)	Non soggette ad imposta di bollo
Operazioni "non imponibili" ai sensi dell'art. 8 1° comma lettera a) e b) del D.P.R. 633/1972	Esportazioni dirette (art. 8 1° c. lett. a) o a cura della controparte non residente (art. 8 1° c. lett. b)	
Operazioni "non imponibili" ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 633/1972	Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (intermediazioni su merci esportate o importate, trasporti internazionali di merci e di persone)	
Operazioni "non imponibili" soggette a reverse charge ai sensi dell'art. 17 comma 6 e dell'art. 74 commi 7 e 8 del D.P.R. 633/1972)	Prestazione di subappalto nel settore edile, servizi di pulizia di edifici, cessione di piastrelle, sanitari, porte, finestre comprensivi della posa in opera ed altre prestazioni di finitura di edifici, installazione e manutenzione di impianti elettrici ed idraulici	
Operazioni "non imponibili" soggette a reverse charge ai sensi dell'art. 74 commi 7 e 8 del D.P.R. 633/1972)	Cessione di rottami, cascami ed avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi, carta da macero, vetri, gomma, plastica, ecc.	
Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/1993	Cessioni intracomunitarie di beni	

Con riferimento alle operazioni soggette a reverse charge, precisiamo che non è richiesto l'assolvimento dell'imposta di bollo in quanto si tratta di operazione comunque assoggettata ad IVA, poiché debitore dell'imposta risulta essere il cessionario della merce o committente dell'opera.

Qualora una fattura esponga contemporaneamente sia somme assoggettate ad IVA, sia importi per i quali sia dovuta l'imposta di bollo, tale documento richiederà l'applicazione anche della marca da bollo dell'importo di 2,00 Euro qualora l'importo delle voci assoggettate ad imposta di bollo sia superiore a 77,47 Euro (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 98 del 03.07.2001).

Fatture inviate via e-mail

È diventata prassi consueta inviare le fatture tramite posta elettronica. Le fatture inviate a mezzo e-mail sono normali fatture cartacee inviate con mezzi elettronici. In questi casi si pone il problema dell'assolvimento dell'imposta di bollo mediante l'applicazione della relativa marca. La procedura consigliabile per rispettare gli obblighi di legge è la seguente:

- il cedente emette la fattura soggetta ad imposta di bollo in duplice copia, applicando fisicamente la marca sulla copia della fattura che resta in suo possesso;
- sulla copia delle fatture inviata via mail all'acquirente della merce o fruitore del servizio, dovrà essere annotata la dicitura "imposta di bollo assolta sull'originale", indicando il numero identificativo della marca apposta.

L'imposta di bollo può essere assolta anche dal ricevente mediante applicazione a sua cura della marca da bollo sulla fattura, tuttavia in questo caso non si ha la certezza dell'effettivo assolvimento dell'imposta di bollo dovuta.

Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso)
si ringrazia fin d'ora per il rispetto degli orari



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

In alternativa alla soluzione precedentemente descritta, è possibile assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale. Chi intende utilizzare questa procedura dovrà richiedere l'autorizzazione preventiva presentando un'apposita domanda all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di competenza territoriale.

Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà, inoltre, essere inviata telematicamente un'apposita dichiarazione riportante i dati complessivi dell'imposta di bollo dovuta; l'Agenzia delle Entrate, operati gli opportuni riscontri, procederà alla liquidazione del debito o credito a saldo. Sulla base dell'importo complessivamente dovuto per l'anno precedente, dovranno essere versati con cadenza bimestrale gli acconti dell'imposta di bollo per l'anno in corso.

Fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione

A partire dal 31.03.2015, chi effettua operazioni attive verso la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione ed archiviazione delle fatture emesse nei confronti di questi soggetti in formato elettronico. Qualora per queste operazioni sia dovuta l'imposta di bollo, sorge l'obbligo di dover assolvere l'imposta in modo virtuale, in quanto si tratta di documenti emessi sin dall'origine e conservati in formato elettronico.

In questi casi, tuttavia, per espressa previsione normativa, non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione non sono richiesti versamenti a titolo di acconto durante l'anno, ma l'imposta di bollo dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Regime sanzionatorio

Nel caso di omesso versamento dell'imposta di bollo, la normativa attualmente vigente stabilisce il principio di solidarietà del pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi tra tutte le parti coinvolte nell'operazione, pertanto, l'obbligo del pagamento dell'imposta e degli eventuali oneri accessori grava sia sul soggetto che ha emesso il documento, sia sul soggetto che l'ha ricevuto o comunque ne abbia fatto uso.

L'imposta di bollo sarà sempre a carico della parte emittente, escludendo il principio di solidarietà, soltanto nel caso in cui destinatario del documento emesso sia un organo della Pubblica Amministrazione.

Diverso è il regime sanzionatorio a seconda della modalità con la quale si procede ad assolvere all'imposta di bollo.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo	Regime sanzionatorio
Tramite contrassegno telematico (marca da bollo) da acquistare preventivamente ed applicare sul documento	Dal 100% al 500% della maggiore imposta accertata o dell'imposta non versata
Tramite bollo virtuale	30% dell'imposta non versata

È sempre possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, che permette una cospicua riduzione del regime sanzionatorio, variabile a seconda del lasso di tempo entro il quale si provvede alla regolarizzazione dei versamenti dovuti.

Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso)

si ringrazia fin d'ora per il rispetto degli orari